



Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Dipartimento delle Politiche competitive, della Qualità agroalimentare,

ippiche e della Pesca

Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

CONVENZIONE

Il giorno ____, presso la sede della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – Via XX Settembre 20, Roma – il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (C.F. 97099470581), rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale, nella sua qualità di Autorità di Gestione (di seguito AdG)

E

il dr. ____, in qualità di Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione _____, di seguito O.I., CF _____, elettivamente domiciliato per la carica presso gli uffici della stessa, con sede in _____, di seguito denominati anche Parti,

PREMESSO CHE

- a) il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, reca "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni";
- b) il D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 105 reca organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma



dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

c) con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2014 il Dott. Riccardo Rigillo è stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

d) il Regolamento generale (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

e) in particolare l'articolo 123 del Regolamento generale (UE) n. 1303/2013, al comma 6 prevede che *“Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto”*;

f) il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il



regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

g) l'articolo 18 del Regolamento UE n. 508/2014, nel disciplinare i contenuti del Programma Operativo, alla lettera m) *“prevede le modalità di attuazione del programma operativo, in particolare: l'individuazione delle autorità di cui all'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e, per informazione, una descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo; (...)”*;

h) con decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 la Commissione Europea ha adottato talune parti dell'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;

i) il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 508/2014 e approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, prevede per la programmazione FEAMP 2014-2020 la designazione delle Regioni in qualità di Organismi intermedi per la gestione di parte delle misure previste dal Programma, e dei relativi Fondi, ad esclusione del Programma *“Raccolta Dati e del Controllo”* e della *“Politica Marittima Integrata”*;

j) l'allegato 4 al Programma Operativo FEAMP 2014-2020 contiene la Descrizione Sintetica del SI.GE.CO. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) PO FEAMP 2014-2020;



k) l'Autorità di Gestione è individuata a livello nazionale con D.M. 1622 del 13 febbraio 2014 nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

l) gli Organismi Intermedi sono identificati al § 11.1 del PO FEAMP 2014-2020 nelle Regioni e nelle Province Autonome;

m) nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020 con riferimento alle procedure di sorveglianza e valutazione, al § 11.2, viene previsto che il coordinamento, il monitoraggio e la supervisione di determinate misure delegate agli Organismi Intermedi sarà garantito nell'ambito di un Tavolo istituzionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi che avrà principalmente la funzione di garantire il coordinamento strategico ed operativo tra le Misure di competenza centrale, regionale e concorrente, indirizzando ed orientando l'attuazione del Programma, discutendone l'avanzamento periodico ed individuando i correttivi strategici opportuni;

n) l'allegato 4 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 nel capitolo 3 "Organismi Intermedi" precisa che: *"l'Amministrazione intende individuare uno o più Organismi Intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di gestione e/o dell'Autorità di certificazione sotto la responsabilità di dette Autorità"*;

o) l'allegato 4 Programma Operativo FEAMP 2014-2020 sempre nel capitolo 3 "Organismi Intermedi" precisa che *"A seguito*



dell'approvazione del Programma Operativo, l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome procederanno alla sottoscrizione di un Accordo Multiregionale nel quale saranno concordati in particolare:

- *l'elenco delle Misure di competenza centrale, regionale o concorrente;*
- *i piani finanziari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome;*
- *le funzioni delegate dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione agli Organismi intermedi;*
- *le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma;*
- *le funzioni del Tavolo istituzionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi”;*

p) con DM 1034 del 19 gennaio 2016 è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;

q) con nota del 9 marzo 2016, prot. n. 1185/C10AGR, è stato trasmesso l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province



autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano;

r) con la nota CSR 0002200 del 4 maggio 2016 della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome, sono stati trasmessi gli esiti sintetici della seduta del 4 maggio 2016 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, ed in particolare l'all. 2, contenente la proposta di accordo multiregionale per il riparto delle competenze e delle relative risorse finanziarie tra lo Stato e le Regioni delle misure del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020);

s) in data 9 giugno 2016 è stato sottoscritto l'Accordo Multiregionale previsto dal PO FEAMP 2014-2020 ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

t) l'Accordo Multiregionale sottoscritto tra l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, identifica le funzioni dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione e le modalità di delega delle stesse agli Organismi intermedi;

u) l'allegato 4 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 nel capitolo 3 "Organismi Intermedi" precisa ancora che: *I compiti, le funzioni e le responsabilità degli Organismi Intermedi, nonché i loro rapporti con*



l'Autorità di gestione o con l'Autorità di certificazione, sono disciplinati mediante formale stipula di convenzione tra le parti avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa";

v) si intendono delegare all'Organismo Intermedio della Regione _____ determinati compiti dell'Autorità di Gestione tra quelli indicati all'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 97 del Regolamento n. 508/2014 per la gestione delle misure a competenza esclusiva o condivisa così come indicate all'Allegato 2 al predetto Accordo Multiregionale, e le relative risorse finanziarie;

w) l'Organismo intermedio dovrà assicurare l'effettivo svolgimento delle funzioni delegate con le modalità più efficaci per il raggiungimento dei risultati attesi, individuando i singoli centri di responsabilità amministrativa nel rispetto delle norme e delle disposizioni previste per il PO FEAMP 2014/2020;

x) l'Organismo Intermedio formalmente delegato allo svolgimento delle attività previste nella convenzione stipulata con l'Autorità di Gestione dovrà operare sulla base delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale, nonché secondo le modalità e le tempistiche indicate nel "Manuale delle procedure e dei controlli" dell'Organismo Intermedio, redatto conformemente al Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di Gestione anteriormente alla presentazione della prima dichiarazione di spesa;



Tra le parti come sopra individuate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse alla Convenzione, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto

1. Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, in qualità di Autorità di gestione del PO FEAMP 2014/2020 (di seguito anche AdG), e la Regione _____, in qualità di Organismo Intermedio (di seguito anche O.I.) nell’ambito delle Priorità e Misure specificate nell’Accordo Multiregionale di cui in premessa.

2. Ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la presente Convenzione, per le azioni ricomprese nelle priorità del PO FEAMP 2014/2020 sopra richiamate, costituisce l’atto di delega all’O.I. di alcune delle funzioni dell’AdG, tra quelle indicate all’articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, così come esplicitate al successivo articolo 6.



3. Le funzioni esercitate dall'O.I. sono svolte nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabilite in maniera congiunta e condivisa dall'AdG e dagli altri OO.II. in seno al Tavolo istituzionale citato in premessa, al fine di assicurare omogeneità sull'intero territorio nazionale nelle procedure amministrative di selezione, gestione e controllo.

Art. 3

Termine di realizzazione e modifiche

1. La presente Convenzione è efficace per tutto il periodo di programmazione FEAMP 2014/2020.
2. Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente Convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto nelle stesse modalità con le quali è stata adottata la presente Convenzione.
3. Le Parti si impegnano a modificare, integrare o aggiornare la presente convenzione con atti aggiuntivi, al fine di recepire eventuali e sopravvenute modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento e di eseguire in modo tempestivo ed efficace gli eventuali adempimenti richiesti.

Art. 4

Obblighi e responsabilità connesse alla delega

1. Gli obblighi e le responsabilità per lo svolgimento delle funzioni delegate sono dettagliate nella presente Convenzione.
2. L'AdG, in quanto responsabile dell'attuazione del Programma Operativo, assicura la supervisione e il controllo della corretta attuazione delle funzioni



delegate e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le funzioni delegate.

3. L'O.I. si impegna a trasmettere all'AdG, su sua richiesta, ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate.

Art. 5

Compiti dell'Autorità di gestione

1. L'Autorità di gestione è responsabile della gestione del Programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. Ad essa sono attribuite le funzioni di cui all'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 97 del Regolamento (UE) n. 508/2014, e in particolare:

2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'AdG:

- a) Presiede ed assiste il comitato di sorveglianza e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare i dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e quelli relativi a indicatori e target intermedi sulla base dei dati di competenza nonché di quelli forniti da ciascun O.I.;
- b) Rende disponibili agli Organismi intermedi informazioni pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;
- c) Istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i



dati su singoli partecipanti alle operazioni, ai sensi dell'art. 125, par. 2 lett. d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ne rende disponibile l'accesso agli OO.II.;

d) Adempie agli obblighi di informazione e comunicazione, di cui all'articolo 119 e all'allegato V del Regolamento (CE) n. 508/2014;

e) Garantisce la creazione e l'aggiornamento di un'area riservata al Programma, disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'AdG:

a) Elabora e previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) Si accerta che l'O.I. applichi le procedure e i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza ai sensi dell'articolo 113 del Regolamento (UE) n. 508/2014.

c) Garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del Fondo e possa essere attribuita a una misura individuata nella o nelle priorità del Programma Operativo.

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria ed il controllo del programma operativo, l'AdG:

a) fornisce agli OO.II. le specifiche del sistema di gestione e controllo del Programma e la manualistica in uso presso l'AdG, inclusi i manuali delle procedure e le check list per le verifiche di propria competenza;



- b) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, anche sulla base degli elementi informativi forniti da ciascun O.I.;
- c) trasmette per via elettronica alla Commissione Europea, ai fini della sorveglianza e sulla base dei dati trasmessi da ciascun O.I., una previsione dell'importo per il quale prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per l'anno successivo ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento (UE) n. 508/2014;
- d) informa l'O.I. in merito alle irregolarità, le frodi o le frodi sospette, riscontrate nel corso dell'attuazione del PO FEAMP che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dall'O.I.;
- e) informa l'O.I. su ogni variazione del piano finanziario del PO FEAMP 2014/2020 derivante dalla ripartizione della riserva di efficacia dell'attuazione, dall'eventuale disimpegno o da rettifiche finanziarie del Programma, nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo Multiregionale e dei criteri di cui all'articolo 9 della presente Convenzione;
- f) assolve ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione;
- g) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa del Programma al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse.



Inoltre, l'AdG è responsabile dei rapporti con l'Unione Europea e di tutti gli atti a valenza esterna; ai sensi dell'art. 74, par. 4 del Regolamento (UE) n.1303/2013, assicura gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione Europea mediante il sistema di scambio elettronico di dati SFC.

L'AdG è altresì responsabile dei rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea - IGRUE, anche in relazione agli adempimenti inerenti il sistema informativo nazionale MonitWeb.

L'AdG, infine, sovrintende all'elaborazione del Piano di valutazione del Programma *ex* artt. 56 del Regolamento 1303/2013 e 113 lett. b) del Regolamento 508/2014 e all'attuazione delle relative attività.

Art. 6

Compiti dell'organismo intermedio delegato

1. L'O.I. svolge le attività oggetto di delega conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti delegati, anche sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Autorità di Gestione, in conformità con i Regolamenti comunitari e con la pertinente normativa nazionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.

2. Per quanto concerne la gestione delle Misure di propria competenza di cui



all'Accordo Multiregionale in premessa, l'O.I., avvalendosi anche di altri

Enti o Organismi pubblici:

a) Partecipa agli incontri di coordinamento attivati dall'AdG e alle riunioni del Tavolo istituzionale del Comitato di sorveglianza del PO FEAMP 2014/2020;

b) Fornisce le informazioni ed i dati relativi ai progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari ed i dati relativi agli indicatori e target intermedi e finali, con particolare riferimento a quelli fissati nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;

c) Contribuisce all'elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) 1303/2013 e all'art. 114 del Regolamento (UE) n. 508/2014, inviando all'AdG le parti di propria competenza entro il 30 aprile di ogni anno fino al 2023 compreso, salvo diverse indicazioni dell'AdG;

d) Rende disponibili ai beneficiari informazioni utili all'attuazione delle operazioni;

e) Assicura l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati istituito dall'Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, i controlli di primo livello e gli audit, verificandone la corretta implementazione, inclusa l'archiviazione elettronica dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dai paragrafi 3 e 6 dell'articolo 140 del Regolamento (UE) 1303/2013;



f) Garantisce per quanto di competenza il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 119 e dal relativo allegato V del Regolamento (UE) n. 508/2014;

3. Per quanto concerne la selezione e l'attuazione delle operazioni, l'OI:

a) Elabora gli avvisi pubblici delle misure di competenza per la selezione delle operazioni in conformità alla pertinente documentazione prodotta dall'AdG e condivisa nel Tavolo Istituzionale;

b) È responsabile della selezione delle operazioni delle misure di competenza, applicando i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza, nonché assicurando che la selezione sia coerente con quanto previsto dal Programma Operativo FEAMP 2014/2020, con le procedure in essere per il Programma e con la normativa italiana e comunitaria;

c) Garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di quelle previste dal Regolamento (UE) n. 508/2014, che siano coerenti con i criteri di selezione approvati e che possano essere attribuite alle categorie di operazione previste nel PO FEAMP 2014/2020;

d) Fornisce ai potenziali beneficiari, prima dell'approvazione delle operazioni, indicazioni specifiche sulle condizioni per il sostegno a ciascuna operazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 67, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, indicando il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione



conformemente con quanto stabilito dall'AdG e le condizioni per il pagamento della sovvenzione;

e) Fornisce ai beneficiari indicazioni contenenti le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;

f) Accerta che i beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessarie per l'attuazione dell'operazione.

3. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo delle attività delegate, l'O.I.:

a) definisce e formalizza un proprio sistema di gestione e controllo in conformità con i principi di cui all'articolo 72 del Regolamento (UE) n.1303/2013, in coerenza con quanto previsto dal PO FEAMP 2014/2020 e con il sistema di gestione e controllo e le procedure definite dall'AdG, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2014 per le funzioni ad esso delegate;

b) comunica tempestivamente all'AdG eventuali modifiche significative al proprio sistema di gestione e controllo, fornendo tutti gli elementi utili a dimostrare l'adeguatezza e la conformità della nuova struttura organizzativa proposta al sistema di gestione e controllo del Programma;

c) esegue, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i controlli di primo livello, al fine di verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti,



che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;

d) si assicura che i controlli di primo livello vengano eseguiti secondo le modalità indicate nell'articolo 125, paragrafo 5;

e) definisce, ai fini della liquidazione, modalità organizzative e procedurali per assicurare, da parte degli uffici competenti, lo svolgimento dei controlli sulle procedure di selezione delle operazioni e sulla correttezza della spesa, conformemente al diritto comunitario e nazionale applicabile, al Programma Operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'AdG;

f) esegue, se del caso, l'estrazione del campione di controlli in loco sulla base dell'analisi di rischio e nel rispetto delle percentuali minime di estrazione previste dal Manuale dell'AdG;

g) redige apposita documentazione relativa a ciascuna verifica in loco, indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica nonché i provvedimenti presi in connessione con le eventuali irregolarità riscontrate;

h) garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;

i) segnala all'AdG eventuali problematiche connesse all'attuazione del programma proponendo le possibili soluzioni da sottoporre se del



caso al Tavolo Istituzionale;

j) effettua la risoluzione delle eventuali criticità risultanti dai controlli in loco;

k) risolve congiuntamente con l'AdG le criticità risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti dall'AdG nell'ambito del sistema informativo;

l) per ciascuna operazione, attraverso il sistema informativo, adempie a tutti gli obblighi di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

m) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;

n) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 comunica all'AdG le irregolarità, le frodi o le frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza e adotta le misure correttive necessarie, nel rispetto delle procedure definite dall'AdG di cui all'allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2014;

o) su richiesta, fornisce all'AdG le informazioni necessarie per la



predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del Regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012 fornisce la necessaria collaborazione a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati dai Regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020, in particolare all'Autorità di gestione, all'Autorità di audit e ai funzionari della Commissione Europea e della Corte dei Conti Europea;

p) esegue i controlli *ex post* volti al riscontro della stabilità e della funzionalità delle operazioni, ai sensi dell'art.71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo le modalità previste dal sistema di gestione e controllo e dal manuale delle procedure;

q) assicura, nell'esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 72, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, attraverso la separazione delle funzioni ivi prescritta; gestisce gli eventuali contenziosi concernenti le operazioni;

r) collabora, per quanto di competenza dell'OI, all'assolvimento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

4. Fermo restando che l'AdG è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti della Commissione Europea, allo stesso modo l'O.I, è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti dell'AdG dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni



delegate. Le funzioni descritte sono svolte secondo le modalità e tempistica indicate nel “Manuale delle procedure e dei controlli” dell’O.I., redatto conformemente al manuale dell’AdG anteriormente alla presentazione della prima dichiarazione di spesa.

5. L’O.I. eroga gli aiuti/i contributi agli aventi diritto, mediante i servizi messi a disposizione dall’organismo individuato per effettuare i pagamenti.

Art. 7

Gestione banche dati e controlli

1. L’AdG e gli O.I. si impegnano all’utilizzo delle funzionalità del SIPA – sezione FEAMP, in ambito SIAN, per la gestione dei dati inerenti il PO FEAMP.

2. Con la presente convenzione, le Parti si danno reciproca garanzia circa la veridicità dei dati inseriti nel Sistema e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale.

3. L’O.I. si impegna a consentire l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e ad adottare gli eventuali interventi correttivi.

Art. 8

Principio di leale collaborazione

1. Le Parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all’esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad un’attuazione della presente convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.

2. Le Parti si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure



amministrative da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui alla presente convenzione, in coerenza coi principi di semplificazione e di efficacia degli interventi.

Art. 9

Riserva di efficacia dell'attuazione

1. Al fine di assicurare il pieno utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) 1303/2013, l'O.I., per quanto di propria competenza, è tenuto a contribuire al raggiungimento dei *target* fisici e finanziari previsti, per priorità, dal Programma alla data del 31 dicembre 2018.

2. Ai sensi dell'Accordo Multiregionale, in caso di conseguimento dei *target* intermedi per ciascuna priorità a livello del Programma le risorse legate alla riserva di efficacia saranno ripartite, in conformità al piano finanziario di competenza, tra tutte le Amministrazioni che hanno conseguito il *target* fisico e finanziario assegnato. Eventuali risorse non assegnate per mancato raggiungimento del *target* finanziario da parte di un O.I., saranno ripartite tra le Amministrazioni che hanno conseguito il *target* fisico e finanziario assegnato in funzione del risultato conseguito secondo criteri e modalità definiti in sede di Tavolo istituzionale.

3. Nel caso in cui il parziale conseguimento dei *target* da parte di una o più Amministrazioni comporti il mancato conseguimento del *target* per una priorità a livello di Programma, il piano finanziario di tali Amministrazioni verrà ridotto, relativamente alla priorità interessata, secondo criteri definiti in sede di Tavolo istituzionale che terranno conto del risultato conseguito



rispetto al *target* prefissato. Le risorse finanziarie derivanti dalla predetta riduzione saranno riassegnate secondo criteri e modalità definiti in sede di Tavolo istituzionale.

Art. 10

Disimpegno

1. Al fine di non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'O.I., per quanto di propria competenza, è tenuto a contribuire al raggiungimento del *target* finanziario previsto dal Programma.

2. Ai sensi dell'Accordo Multiregionale, nel caso in cui il parziale conseguimento del *target* da parte di un O.I. comporti il mancato conseguimento del *target* a livello di Programma per una annualità, il relativo piano finanziario verrà ridotto secondo criteri e modalità definiti in sede di Tavolo istituzionale che terranno conto del risultato conseguito rispetto al *target* prefissato.

Art. 11

Recuperi

1. Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico versato ai beneficiari o ai soggetti attuatori, dovrà essere immediatamente individuata e corretta e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con la normativa di riferimento, secondo i rispettivi ordinamenti.



2. A tal fine l'O.I. è responsabile del recupero delle somme indebitamente corrisposte. Nel caso in cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato a causa di colpa o negligenza dell'Amministrazione, spetta all'O.I. rimborsare l'importo in questione.

3. L'O.I. è obbligato a fornire tempestivamente all'AdG ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

Art. 12

Rettifiche finanziarie

1. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 143 e 144 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate all'intero Programma, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito proporzionalmente, in funzione delle risorse attribuite, tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi.

2. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 143 e 144 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate a parte del Programma o a tipologie di operazioni e/o beneficiari, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito, nel rispetto del principio di proporzionalità, tra le Amministrazioni che hanno causato la rettifica finanziaria.

3. Qualora, a seguito delle verifiche di conformità svolte dalle competenti Istituzioni comunitarie o nazionali, siano rilevate irregolarità o frodi per comportamenti imputabili all'O.I. per attività svolte in esecuzione della



delega oggetto della presente convenzione e tali da determinare, a qualsiasi titolo, correzioni finanziarie, anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, a carico dello Stato membro, a quest'ultimo spetta il diritto di rivalsa nei confronti dell'O.I., fino a concorrenza dell'intero importo oggetto della correzione finanziaria, fatte salve eventuali ulteriori azioni per la tutela dei propri interessi e di quelli dei fondi SIE.

4. Analogo diritto di rivalsa spetta alla Regione in qualità di O.I., nel caso di rettifiche finanziarie imputabili alle attività svolte dall'AdG in esecuzione della presente convenzione.

Art. 13

Poteri sostitutivi e revoca

Ai sensi dell'art. 125 del Regolamento 1303/2013 l'Autorità di Gestione delega all'Organismo Intermedio l'esercizio dei poteri di cui alla presente convenzione.

Per effetto della presente convenzione, l'O.I. esercita il potere in nome proprio e gli atti compiuti nell'espletamento dell'attività delegata sono a lui imputabili.

Resta inteso che l'Autorità di Gestione conserva, relativamente alle funzioni delegate, poteri di direttiva, sorveglianza, sostituzione e avocazione e adotta ogni iniziativa necessaria in caso di inadempimento agli impegni previsti dalla presente convenzione.



In relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, l'Autorità può disporre la revoca, anche parziale, della delega di funzioni oggetto della presente convenzione.

Art. 14

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. L'O.I. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dalla presente Convenzione.

2. L'O.I. si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze del Ministero di cui venga eventualmente in possesso nello svolgimento della presente Convenzione, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'O.I. se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

4. L'O.I. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o consulenti e/o personale esterno degli obblighi di riservatezza anzidetti.

5. L'O.I. si impegna altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto



Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15

Spese ed oneri fiscali

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, allegato B, articolo 16 e verrà registrata solo in caso d'uso a spese e a carico della parte richiedente.

Art. 16

Norme applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità di Stato, nonché, quando non in contrasto con quelle precisate, dalle norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Per la Regione _____ in qualità di O.I.

Referente dell'Autorità di Gestione dell'O.I.

Dott. _____